



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Parini"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via A. Meucci, 21 - 53049 TORRITA DI SIENA
Cod. fisc. 81004020525 – Cod. Min. SIIC80400C - Tel. 0577-685165
PEC: siic80400c@pec.istruzione.it - EMAIL: siic80400c@istruzione.it - SITO: ictorrita.edu.it

Allegato 2

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO **SEZIONE Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza:** **"BULLISMO E CYBERBULLISMO"**

PREMESSA

La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o sottaciuta.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e l'uso degli smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, oltre a fornire molteplici opportunità, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni e le famiglie e gli studenti stessi, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un'emergenza talvolta sottovalutata.

La legge contro il cyberbullismo (Legge n. 71 del 29 maggio 2017) è entrata in vigore il 18 giugno 2017.

Ecco i punti di principale interesse per il mondo della scuola e per le famiglie:

Cosa si intende per bullismo?

Comportamento violento e intenzionale di natura sia fisica che psicologica oppressivo e vessatorio ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate bersagli facili e incapaci di difendersi.

È importante distinguere il bullismo da più generiche azioni violente o scorrette, nelle quali però non ci sia la connotazione di vessazione ripetuta ai danni della vittima e tendente al suo isolamento.

Che cosa si intende per "cyberbullismo"?

La norma fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo (Art.1) e indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo nell'episodio) da attuare in ambito scolastico e non solo.

Come cambia la scuola?

La legge ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo mettendo in atto azioni preventive, di tutela e di educazione dei minori, senza fare distinzioni di età in ambito scolastico. Essa definisce inoltre il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione di attività preventive, educative e rieducative.

In particolare:

- Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
- Secondo quanto già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà una formazione del personale. Nel nostro IC è infatti iniziato un percorso formativo triennale dall'a.s. 2017/2018.

c. Viene promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

d. In un'ottica di alleanza educativa, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo, informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti (come vittime o come "bullo"). I regolamenti e il patto educativo di corresponsabilità scolastici (destinati a tutte le famiglie) dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo.

e. Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell'ambito della propria autonomia, l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi.

Gli Uffici Scolastici Regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e di educazione alla legalità.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto.

Quali responsabilità?

In tutti gli atti di bullismo si devono distinguere le varie responsabilità. Esse sono: culpa del bullo, culpa in educando e vigilando dei genitori; culpa in educando, in vigilando ed in organizzando della scuola.

Nel caso del bullo minorenne, va fatta una distinzione tra il bullo minore di 14 anni, mai penalmente imputabile, ed il bullo di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, che potrebbe essere penalmente perseguibile se ritenuto capace di intendere e volere.

Pertanto le famiglie e la scuola devono sostenere i bambini ed i ragazzi nel loro percorso di crescita, perché maturino una sempre maggiore consapevolezza nell'uso delle tecnologie informatiche, dei rischi e vantaggi che la navigazione in rete può offrire e dei comportamenti che sarebbe meglio tenere.

Allo scopo di prevenire comportamenti sbagliati e violenti queste sono le azioni da attuare per le varie figure:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede, insieme al Collegio Docenti, all'interno del PTOF, corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio;
- attiva il protocollo di prevenzione attraverso schede di segnalazione che saranno esaminate da un Team di insegnanti per i vari ordini di scuola per la presa in carico delle richieste di aiuto (la FS e i docenti del consiglio di classe, interclasse e intersezione).

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno, anche in rete con altre scuole;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione sul tema.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE:

- pianifica attività didattiche integrative, favorendo la collaborazione tra alunni e proponendo progetti di educazione alla legalità e di cittadinanza attiva;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e con le famiglie.

5. I DOCENTI:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti negli alunni e ne danno comunicazione al DS e/o ai collaboratori del DS;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulla tematica del bullismo e cyberbullismo.

6. IL PERSONALE ATA:

- segnala tempestivamente al referente di plesso, al DS o ai suoi collaboratori, episodi di bullismo cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza;
- può far presente al referente di plesso, al DS o ai suoi collaboratori l'esigenza di migliorare il controllo di alcuni ambienti e/o di certi momenti;
- si impegna a rimanere aggiornati sulla tematica del bullismo e cyberbullismo.

7. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola, sul bullismo e sul cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, prestando particolare attenzione ai comportamenti tenuti dai propri figli sul web, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero segnalare al medico e ai docenti se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto e dalla presente integrazione nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione *on-line* a rischio.

8. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms, foto, video...) che detengono e diffondono;
- segnalano agli adulti di riferimento (personale docente e non docente episodi spiacevoli, situazioni critiche e di malessere);
- evitano condotte omertose, tese a coprire e a favorire atteggiamenti aggressivi, prevaricatori e violenti.

DIVIETI

- Non è consentito agli alunni, durante le attività didattiche (sia interne che esterne all'edificio scolastico) in presenza e a distanza, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- È utilizzabile la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto e sulle piattaforme digitali solo per fini didattici e comunque nel rispetto del diritto alla privacy;
- gli alunni dovranno tenere sempre spenti i cellulari, gli smartphone o qualunque altro dispositivo elettronico, se non autorizzati dai docenti, negli ambienti scolastici o in ogni ambiente dove si svolgano attività educative o didattiche in presenza (aule, corridoi, palestre, bagni, laboratori, mensa, spogliatoi...) o a distanza e negli spostamenti/ uscite.

COMPORTAMENTI SANZIONABILI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel cyberbullismo:

- *Flaming*: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di insulti e frasi contenenti linguaggio offensivo;
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- *Trickery (Inganno o Outing estorto)*: registrazione di confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia - per poi diffonderle con canali multimediali;
- *Impersonificazione (Impersonation)*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi repressibili e ingiuriosi che screditino la vittima;
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall'attività on line per suscitare nella vittima un senso di esclusione ed emarginazione;
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone o Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto dalla sottostante tabella.

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo ed educativo (lettere di scuse, incontro con la vittima, attività utili per la comunità scolastica...), ma si ricorrerà anche a provvedimenti disciplinari e sospensioni in casi di particolare gravità.

Per i casi più gravi, il Dirigente Scolastico contatterà i Servizi Sociali del territorio e, qualora si ravvisino reati, saranno informate le Forze dell'Ordine ed in particolare la Polizia Postale.

La procedura prevede:

- ✓ convocazione, scritta o telefonica, da parte del referente della legalità o delle figure preposte, con coinvolgimento dei docenti della classe, della famiglia della vittima al fine di concordare azioni di supporto dentro e fuori la scuola;
- ✓ convocazione da parte del DS dei genitori del bullo;
- ✓ convocazione del Consiglio di classe o team docente per valutare il provvedimento disciplinare;
- ✓ eventuale segnalazione ai Servizi Sociali;
- ✓ eventuale avvio di denuncia alla Polizia o all'Autorità Giudiziaria.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola, che deciderà entro 10 giorni.

VIOLAZIONI	FRE-QUENZA	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
L'alunno/a ha il cellulare acceso durante le attività didattiche in presenza e a distanza (riceve chiamate e/o notifiche di messaggi).	Prima volta	Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul diario personale) o sul registro elettronico .	Docente
L'alunno/a ha il cellulare acceso durante le attività didattiche in presenza e a distanza (riceve chiamate e/o notifiche di messaggi).	Dalla seconda volta in poi	Se in presenza, ritiro e custodia temporanea del cellulare, nota sul registro di classe e convocazione della famiglia per la restituzione del dispositivo sequestrato; se a distanza, nota sul registro di classe e provvedimento disciplinare deciso dal Consiglio di Classe/interclasse.	Docente + Consiglio di Classe/interclasse
L'alunno/a utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta.		Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente (voto 4) della stessa; nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia tramite il registro elettronico).	Docente
L'alunno/a effettua riprese audio/video.		Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe; convocazione della famiglia per la consegna del dispositivo sequestrato ed intervento del DS o del responsabile della Legalità o delle figure preposte. Provvedimento Disciplinare commisurato alla gravità dell'infrazione.	Docente; DS o Responsabile della Legalità o delle figure preposte; Consiglio di Classe/Interclasse
L'alunno/a diffonde a terzi, senza autorizzazione, audio/video/foto di altri soggetti (alunni, personale scolastico, educativo ...)		Ritiro temporaneo del cellulare e nota sul registro di classe; convocazione della famiglia per il ritiro del dispositivo sequestrato e intervento del DS o del responsabile della Legalità o delle figure preposte. Convocazione delle parti coinvolte. Provvedimento Disciplinare commisurato alla gravità dell'infrazione.	Docente; DS o Responsabile della Legalità o delle figure preposte; Consiglio di Classe/Interclasse
L'alunno/a attua azioni di bullismo e/o cyberbullismo.		Convocazione delle parti coinvolte. Segnalazione alle Forze di Polizia. Provvedimento Disciplinare commisurato alla gravità dell'infrazione.	Docente; DS o Responsabile della Legalità o delle figure preposte; Consiglio di Classe/Interclasse. Polizia di Stato + Procura

RIFERIMENTI NORMATIVI SU BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- Legge 71 del 29 maggio 2017
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – MIUR aprile 2015
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007
- Direttiva MIUR n.1455 del 2006
- DPR 249/98 e DPR 235/2007 recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti
- Artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana
- Artt.2043, 2047 e 2048 del Codice Civile
- Artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612 e 635 del Codice Penale